ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO
LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU
TEL 0583/926526
e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it
www.iccamigliano.edu.it

REGOLAMENTO USO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(Delibera n. 271 del Consiglio d'Istituto del 24/11/2025)

VISTI:
-il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer."
-L'AI Act, ed in particolare l'art. 5, par. 1 secondo il quale tra le pratiche vietate rientrano "con particolare riferimento al settore dell'istruzione, i sistemi di IA in grado di individuare le emozioni di una persona fisica nell'ambito degli istituti di istruzione, tranne laddove l'uso di tali sistemi sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza (art. 5, lettera f); cfr. Considerando 44).
-Le Linee Guida per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche.

Il Consiglio d'Istituto emana il seguente Regolamento

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:
-definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
-promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole e critica dell'IA;
-prevenire i rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias);
-garantire e promuovere la diffusione di un'IA antropocentrica, sicura, affidabile, etica e responsabile;
-garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Agent: un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico;
5. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti e sul personale scolastico tutto.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole degli stessi.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, strumenti interattivi ed innovativi, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. E' vietato l'uso di strumenti d'IA per valutare i risultati di apprendimento degli studenti.
4. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
5. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
6. L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
7. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
8. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
9. E' vietato il caricamento di foto e/o immagini su strumenti d'IA onde prevenire il trattamento degli stessi come dati biometrici.
10. E' vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti, l'analisi del sentimento e/o la profilazione comportamentale in ambito scolastico.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.
6. Il dirigente scolastico è responsabile della valutazione dell'impatto dell'IA sulla gestione amministrativa e deve garantire il rispetto delle linee guida ministeriali.

Art. 6 – Formazione del personale scolastico sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti e personale.
2. La formazione deve includere:
-uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
-etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
-prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi e solo se l'utilizzo è previsto, autorizzato e guidato dal docente nell'ambito di specifiche attività didattiche.
2. Gli studenti non possono utilizzare strumenti di IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
3. Gli studenti devono utilizzare l'IA in modo critico e consapevole, comprendendone i potenziali benefici e limiti, nonché i rischi di plagio e di diffusione di informazioni errate o fuorvianti.
4. L'uso di strumenti d'IA da parte degli studenti è esclusivamente finalizzato allo sviluppo di competenze critiche atte a valutare l'affidabilità delle risposte, a comprendere i limiti dell'algoritmo ed a utilizzare l'IA come strumento di ricerca e non come fonte definitiva.

Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.

2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente, se un'attività (totale o parziale) è stata svolta utilizzando gli strumenti d'IA, attraverso una "dichiarazione d'uso", posta in calce al lavoro stesso, nella quale sarà descritto lo strumento usato, le modalità di impiego e la porzione di testo/contenuto generato.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono stilare e fornire agli studenti criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un utilizzo scorretto dell'IA.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.
3. Gli studenti, nell'uso di strumenti d'IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni in materia di tutela della privacy e di sicurezza dei dati anche al di fuori dell'ambito scolastico.

Art. 12 - Formazione degli studenti sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per studenti e famiglie.
2. La formazione deve includere:
-alfabetizzazione e funzionamento tecnico dell'IA;
-uso responsabile ed impatto sul lavoro;
-etica, privacy e diritto;
-abuso, frequenza, ambito d'uso, LLM.
3. È auspicabile una formazione continua e contestualizzata in merito agli strumenti d'IA da parte dei docenti di classe.
4. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti, docenti e personale ATA.
3. Favorire l'adozione di piattaforme e strumenti d'IA che possano garantire il massimo livello di sicurezza e conformità al GDPR (Privacy by design e by Default) in particolare per i soggetti in età minore.
4. Attuare, nell'uso degli strumenti d'IA, il principio di minimizzazione ed anonimizzazione dei dati personali degli studenti, in particolare se minori.
5. Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) deve valutare ogni strumento d'IA prima della sua adozione.

Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione e potrà essere soggetto a modifiche in conformità con i progressi tecnologici e le normative vigenti.